

N. 43-1/2023 R.G.



TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, Dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 43/2023 del ruolo generale procedimento unitario.

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 20.7.2023 da **ARDESI LUISA** (CF RDLSU49S41B111Y) nata a Bra in data 1.11.1949, residente ivi in Via Isonzo 1B ma elettivamente domiciliata in via Vittorio Emanuele II 139, presso lo Studio dell'Avv. Raffaella Annibale, con l'ausilio dell'avv. Carlo Conti, nominato Organismo di Composizione della Crisi;

rilevato che con decreto depositato in data 30.10.2023, ritenuta l'ammissibilità della proposta, è stata disposta la comunicazione della stessa, ex art. 70 comma 1 CCII, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori;

rilevato che i creditori FINDOMESTIC (KRUK ITALIA), PRESTITALIA, COMPASS e AGOS DUCATO hanno precisato i rispettivi crediti, e che PRESTITALIA S.p.a. ha altresì fatto pervenire osservazioni, chiedendo il rigetto della domanda di omologa;

vista la relazione ex art. 70 c. 6 CCII depositata dall'OCC;

ritenuto che, quanto alle osservazioni pervenute, occorre distinguere tra: 1) quelle riguardanti l'individuazione e quantificazione dell'ammontare dei debiti gravanti sul ricorrente e 2) quelle riguardanti l'accoglibilità della richiesta di omologa;

ritenuto che, quanto alle osservazioni di cui al punto n. 1), esaminata la documentazione in atti, si ritengono corrette le considerazioni svolte al riguardo dall'O.C.C., il quale ha ritenuto corrette le precisazioni dei crediti pervenute, con la conseguenza che il piano dovrà essere

N. 12/2024 Sent.
N. 386/2024 Cron.
N. 13/2024 Rep.
N. 1/2024 Fall.to
RISTRUTTURAZIONE DEBITI
CONSUMATORE



modificato, secondo tali indicazioni, nei termini di cui alla tabella 1 allegata alla relazione depositata in data 16.1.2024.

In merito, invece, alle osservazioni di cui al punto n. 2) valgono, invece, le seguenti considerazioni:

- Ardesi Luisa non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave (né con mala fede o frode). Come evidenziato anche dall'O.C.C. (e riscontrato dagli atti) la situazione di sovraindebitamento è stata determinata da una concatenazione di circostanze, che hanno tratto origine dalla separazione personale con il coniuge. Ardesi Luisa non risulta peraltro essersi artatamente spogliata dell'unico bene immobile di sua proprietà (per la quota del 50%), avendo trasferito il bene – comunque gravato da mutuo - alla figlia, la quale, successivamente (nel 2021) ha rivenduto l'immobile, utilizzando il ricavato per l'estinzione del mutuo stesso, liberando, così, la Ardesi, che aveva assunto, al riguardo, la posizione di garante.

La quota di prezzo ricevuta dalla vendita del bene alla figlia risulta peraltro essere stata impiegata dalla Ardesi per sostenere i costi dei lavori effettuati nell'immobile predetto, al fine di renderlo idoneo ad essere abitato da lei stessa e dalla figlia, che, quale proprietaria, si era proposta di ospitarla. In chiave prospettica, tali lavori apparivano quindi utili al fine di soddisfare le proprie esigenze abitative, ma la fine della relazione della figlia con il compagno, e la perdita del lavoro della stessa, che non ha così più potuto sostenere il pagamento del mutuo, hanno determinato il fallimento del progetto.

E' in tale contesto che, nel 2020, Ardesi Luisa ha contratto il finanziamento con Prestitalia S.p.a., la quale, peraltro, nel concedere il mutuo aveva ritenuto sussistente il merito creditizio in capo alla stessa.

-Quanto, invece, alla convenienza della proposta, si osserva come, sulla base della documentazione in atti, la somma mensile messa disposizione dei creditori dalla ricorrente appare congrua rispetto alla sua situazione economico-patrimoniale, e non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. La convenienza della proposta, peraltro, non può essere valutata in modo parcellizzato, avendo riguardo alla sola posizione vantata da Prestitalia S.p.a., ma deve essere considerata unitariamente, anche nel rispetto della par condicio creditorum quale principio ispiratore delle procedure concorsuali.

Quanto, infine, al reddito della convivente Cuzzupé Stefania, è stata prodotta documentazione integrativa che attesta come la stessa percepisca uno stipendio pari a circa 1.250.00 euro al mese, con il quale, peraltro, risulta far fronte al 50% dei costi abitativi.

Tutto ciò premesso,



riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento e che la medesima appare qualificabile, sulla scorta di quanto allegato e prodotto, alla stregua di un consumatore;

considerato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

ritenuto che il piano di ristrutturazione in oggetto, come modificato su proposta dall'O.C.C., sia, per le ragioni indicate in precedenza, giuridicamente ammissibile, oltretutto concretamente fattibile, e considerato altresì che la proposta, anche sulla scorta di quanto riferito dall'O.C.C., assicura ai creditori un soddisfacimento comunque non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che dalla pronuncia della presente sentenza non potranno più essere promosse e proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio della ricorrente e che, al fine di tutelare la par condicio creditorum, cesserà altresì l'operatività della cessione volontaria della quota del quinto della pensione già concessa in favore del creditore Prestitalia;

PQM

visto l'art. 70 comma 7 CCII;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ARDESI LUISA (CF RDLSLU49S41B111Y) nata a Bra in data 1.11.1949, residente ivi in Via Isonzo 1B ma elettivamente domiciliata in via Vittorio Emanuele II 139, presso lo Studio dell'Avv. Raffaella Annibale, con l'ausilio dell'avv. Carlo Conti, nominato Organismo di Composizione della Crisi, così come modificato su proposta dell'OCC (nei termini di cui in motivazione);

DISPONE

Che la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e comunicata a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro 30 giorni.

Dichiara chiusa la procedura.



Si comunichi.
Asti, 26.3.2024

Il Giudice
Dott. Andrea Carena

SENTENZA INVIATA IN TELEMATICO
IL 26/3/2024
PUBBLICATA IN DATA 27/3/2024
Il Funzionario UPP


